



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINANTE LA PRESENZA DEI
CANI SUL TERRITORIO
COMUNALE.**

- Approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 05/06/06

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l' uomo e la popolazione canina domestica ed a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza ed all'incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune di Fara Gera d'Adda.

Art. 2 – Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

Art. 3 - Ambito d' applicazione e definizioni

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare con quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'art. 7.
- 3.. Ai sensi del presente Regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.
4. Sono esclusi dalla applicazione della presente normativa i cani in dotazione alle forze armate ed alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 4 - Raccolta delle deiezioni solide

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - b) a fare uso, per l' asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile.
2. Sono esclusi dalla applicazione del presente articolo gli accompagnatori, non vedenti, di cani.

Art. 5 - Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come ad esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone od altri animali

3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie, purché sottoposti alla stretta vigilanza di accompagnatori adeguati.

4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.

Art. 6 – Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà pubblica.

Art. 7– Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.

2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica od una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.

4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l' altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

5. L' eventuale catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.

7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

8. All' interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

9. Il Sindaco con specifica ordinanza, dopo le seguenti opportune verifiche:

- circa l'entità del disturbo attraverso un numero adeguato di sopralluoghi a cura del Servizio di Polizia Locale;
- ulteriore rilevazione delle emissioni sonore a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (A.R.P.A.);
- richiami scritti, a mezzo lettera raccomandata r.r., a cura del Sindaco;

può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

Art. 8 – Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi, nonché nei negozi di generi alimentari.

2. E' fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi sopra indicati e/o nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di segnalare all'ingresso del locale tale divieto.

3. Il Sindaco, con apposita Ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.

4. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all' interno dell' abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

5. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l' accompagnatore che guida un veicolo a motore.

6. Sono esclusi dalla applicazione del presente articolo gli accompagnatori, non vedenti, di cani.

Art. 9 – Sanzioni

1. La violazione alle disposizioni del presente Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa prevista dal disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

2. L' Autorità competente all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente regolamento comunale è individuata nel Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

3. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune.

Art. 10 – Norme di chiusura

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'Ufficio di Polizia Locale del Comune.
2. E' fatto, altresì, obbligo di denunciare la scomparsa, la morte o il trasferimento ad altri del cane, al Servizio Veterinario della A.S.L. entro 15 giorni dall'evento.
3. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per avere lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'art. 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di 2 volte nell'arco di 5 anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del C.P., attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
4. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al servizio accalappiacani comunale per la cattura degli stessi.
5. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

Art. 11 – Norme transitorie

1. Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente Regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini od altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente Regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini od altre aree private all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
3. In ogni caso coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente Regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'ordinanza Ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 10 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.
4. Coloro che dopo che è entrato in vigore del presente Regolamento acquistano o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art.7 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale è divenuta esecutiva, questo ai sensi dell'art.89 dello statuto comunale.